



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3309 del 2026, proposto da Medusa Film s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Massimo Bonura, Giuliano Fonderico e Gianlorenzo Ioannides, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;

contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Rai Cinema s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Mirabile e Silvia Felicetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Vivo Film s.r.l., Elite Group International s.r.l., Draka Distribution s.r.l., My personal Italy s.r.l., Daitona s.r.l., Adler Entertainment s.r.l., Minerva Pictures

Group s.r.l., Mirari Vos s.r.l., Iperurario Films s.r.l., Zalab Film s.r.l. e True Colours Glorious Film s.r.l., non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Fandango s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Ottavio Grandinetti e Daniele Majori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa concessione di misure cautelari,

del decreto del Direttore generale della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura n. 23 del 16 gennaio 2026, nonché di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto, ivi inclusi gli atti e/o provvedimenti, i comportamenti e le operazioni materiali con i quali è stata aperta, chiusa e gestita la “sessione ricognitiva” per la presentazione di domande per il riconoscimento del credito di imposta distribuzione aperta in data 5 giugno 2025 e con i quali il Ministero della cultura abbia provveduto, in qualsiasi modo, sulle domande presentate in tale occasione, e, ove occorrer possa, il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 412 del 4 novembre 2025 e il decreto del Direttore generale della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura n. 374 del 27 febbraio 2026;

e per la condanna

dell'Amministrazione resistente all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio *ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.*, ivi inclusa la condanna al risarcimento in forma specifica *ex art. 2058 c.c.*, fatto salvo il diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti e/o subendi, che la ricorrente si riserva di chiedere in questa o in separata sede.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e di Rai Cinema s.p.a., nonché l'atto di intervento *ad opponendum* di Fandango s.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2026 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO che le censure proposte dalla società ricorrente riguardano sia le modalità operative seguite dal Ministero della cultura per lo svolgimento della procedura a sportello di cui si tratta – con particolare riferimento all'automatica disattivazione della piattaforma informatica DGCOL al raggiungimento del limite delle risorse disponibili, intervenuta sulla base della mera trasmissione delle domande e in assenza di qualsiasi verifica istruttoria – sia il malfunzionamento della medesima piattaforma che si sarebbe verificato nel breve lasso di tempo in cui essa è stata resa disponibile;

RITENUTO che tali questioni richiedano un approfondimento incompatibile con la sommarietà che contraddistingue la presente fase cautelare e che, pertanto, vada sollecitamente fissata, come in dispositivo, l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo, nelle more, al fine di giungere *re adhuc integra* alla definizione della lite ed evitare l'esaurimento del *plafond* disponibile, la sospensione degli atti impugnati, con la precisazione che tale sospensione riguarda solo l'ambito "distribuzione nazionale e internazionale";

CONSIDERATO che in ordine al dedotto malfunzionamento della piattaforma informatica (che è stato rappresentato, oltretutto, anche da altre due società operanti nel settore della distribuzione cinematografica, con separati ricorsi trattati all'odierna camera di consiglio) sussiste un contrasto tra le parti, in quanto:

- la società ricorrente sostiene che a partire dalle ore 13:40 del giorno 27 gennaio 2026 si sarebbe verificato un progressivo rallentamento del sistema, con *“frequenti blocchi e passaggi in modalità non risposta”*, il che le avrebbe impedito di completare la procedura relativa alle quattordici domande di riconoscimento del credito d'imposta che aveva predisposto;

- il Ministero della cultura, con nota n. 15690-P del 30 marzo 2026, versata in atti dalla difesa erariale il 2 aprile 2026, ha osteso, in riscontro all'istanza di accesso formulata dalla ricorrente il 17 febbraio 2026, alcuni documenti relativi agli aspetti tecnici di funzionamento della piattaforma DGCOL, dichiarando, al riguardo, che *“l'architettura dei server è stata sovradimensionata rispetto alle reali necessità proprio per prevenire inefficienze tecniche”* e concludendo nel senso della *“assenza di malfunzionamenti o incidenti tecnici nel corso dell'intera sessione di presentazione delle domande”*;

- con memoria del 3 aprile 2026, la società ricorrente, nel prendere atto del riscontro all'istanza di accesso, ha dedotto che la documentazione trasmessa *“non solo non dimostra l'asserito perfetto funzionamento della piattaforma, ma nemmeno è astrattamente idonea a verificare i malfunzionamenti riscontrati da Medusa e denunciati nel ricorso”*;

RITENUTO, dunque, che, al fine di accertare le suddette circostanze fattuali controverse, si rende necessario un approfondimento istruttorio di natura tecnica, che, per ragioni di economia processuale, è opportuno acquisire sin da ora;

RITENUTO, pertanto, di disporre una verifica *ex art. 66 c.p.a.* ai sensi e nei termini che di seguito si rappresentano:

- l'incarico è assegnato all'Agenzia per l'Italia Digitale - AGID, in persona del Direttore generale *pro tempore*, con facoltà di delega ad un funzionario in possesso di adeguata competenza tecnica;

- il verificatore è autorizzato fin da ora a prendere visione e ad estrarre copia di ogni atto e documento contenuto nel fascicolo di causa e di tutta la documentazione pertinente presente presso il Ministero della cultura, che all'uopo dovrà fornire la

massima collaborazione, con accesso diretto alla piattaforma DGCOL al fine di reperire gli elementi e i dati all'uopo necessari (file di log, report, ticket ecc.) ed effettuare, qualora ne ravvisi l'opportunità, i test e le verifiche che ritenga utili allo scopo;

- il quesito sottoposto al verificatore è il seguente: *“dica il verificatore se, alla luce delle verifiche da lui compiute, durante il periodo in cui è risultato attivo il sistema di presentazione delle richieste per l'ambito «distribuzione nazionale e internazionale» come da Decreto direttoriale del 16 gennaio 2026, n. 23, ed esattamente dalle h 12,00 del giorno 27 gennaio 2026 sino all'orario di disattivazione del medesimo sistema, si siano verificati malfunzionamenti della piattaforma DGCOL e se risultino presenti ticket di assistenza, anche solo registrati”*;

- la relazione di verifica andrà deposita entro il termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della segreteria o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte ricorrente;

- alla liquidazione del compenso spettante al verificatore si procederà previa apposita istanza dell'interessato, da presentarsi, a pena di decadenza, nel termine di cui all'art. 71, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002 (*“La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni (...) dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato (...)”*), con la precisazione che tale termine è da intendersi decorrente dalla data di deposito in giudizio della relazione finale di verifica;

RITENUTO altresì necessario disporre, sempre ai fini di anticipazione dell'istruttoria, incumbenti a carico del Ministero della cultura, che nello stesso termine di cui sopra provvederà a versare in giudizio una dettagliata relazione di chiarimenti, corredata da tutti gli atti del procedimento che ha condotto all'adozione del gravato decreto n. 374 del 27 febbraio 2026 (con esclusivo riferimento alla parte in cui esso riconosce i crediti d'imposta per le imprese di

distribuzione), avendo cura in particolare di produrre in giudizio, per la totalità delle domande acquisite sino alla disattivazione della piattaforma (presentate per tale ambito), copia dell'Allegato 1 e precisare se esse risultino complete di tutti gli elementi prescritti dalla *lex specialis* o se eventualmente siano state attivate (e per quali domande) procedure di soccorso istruttorio (indicando altresì quali dati e/o elementi siano stati richiesti);

CONSIDERATA, inoltre, la necessità, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., di ordinare, nelle more dello svolgimento della pubblica udienza, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, da individuarsi nei soggetti la cui domanda per l'ambito "distribuzione nazionale e internazionale" risulti regolarmente trasmessa prima della disattivazione della piattaforma informatica DGCOL per avvenuto esaurimento delle risorse;

RITENUTO che il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa giustifichi l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e tempistiche che di seguito vengono indicate ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.:

(a) il Ministero della cultura – entro il termine di 10 (dieci) giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza in via amministrativa – dovrà fornire alla ricorrente, tramite posta elettronica certificata (PEC), l'elenco dei soggetti controinteressati individuati al paragrafo che precede;

(b) la ricorrente – entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui alla precedente lett. a) – dovrà provvedere a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso dal quale risulti: *i*) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; *ii*) la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intimiate; *iii*) gli estremi dei provvedimenti impugnati; *iv*) l'indicazione dei soggetti controinteressati, quali risultanti dall'elenco di cui alla precedente lett. a); *v*) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; *vi*) l'indicazione del

numero e del contenuto della presente ordinanza;

c) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, la parte ricorrente dovrà depositare in atti la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

RITENUTO, infine, di rinviare al definitivo ogni statuizione sulle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

a) accoglie l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e, per l'effetto, fissa l'udienza pubblica del 3 novembre 2026 per la trattazione del ricorso nel merito, disponendo nelle more la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati limitatamente all'ambito "tax credit distribuzione nazionale e internazionale";

b) dispone apposita verifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

c) dispone, a carico del Ministero della cultura, gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

d) ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Virginia Giorgini, Referendario, Estensore

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

L'ESTENSORE
Virginia Giorgini

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO